

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

la **REGIONE ABRUZZO**, (di seguito, per brevità, la "Regione"), (C.F. e P.IVA 80003170661), rappresentata dal, domiciliato per la carica ove appresso, Direttore *pro tempore* del Dipartimento della "Regione Abruzzo", con sede in, il quale, ai sensi degli artt. 23 e 24 della Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i., è autorizzato alla sottoscrizione del presente atto,

E

il **Centro Ceramico Castellano Società Consortile a Responsabilità Limitata** (di seguito, per brevità, "Società"), (C.F. e P.IVA 00376170676), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,, insieme, nel prosieguo, indicate come "le Parti"

PREMESSO CHE

- La Società, in data 18.9.2013, ha notificato alla Regione il decreto ingiuntivo n. 1585/2013 RG 3638/2013 emanato dal Tribunale di Teramo, depositato in data 9.8.2013, per ottenere il pagamento di € 464.811,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria e competenze di lite, deducendo a tal fine di dover ricevere dalla Regione medesima, nella qualità di socio consorziato la suddetta somma quale contributo ordinario dovuto per le annualità 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011;
- La Regione, con atto di citazione del 25.10.2013, si è opposta al menzionato decreto ingiuntivo contestando l'inesistenza di alcuna obbligazione di sorta imputabile all'Amministrazione regionale in assenza di disposizioni di legge di autorizzazione di spesa finalizzata al pagamento del contributo preteso e l'inesistenza di risorse impegnate a carico del bilancio regionale e destinate al soddisfo delle avverse pretese, per cui alcuna obbligazione giuridica poteva dirsi legittimamente sorta a carico del medesimo bilancio regionale;
- A fronte della rituale proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo per cui è causa, si è instaurato il giudizio di merito che, iscritto al n. 5125/2013 RG è, ad oggi, pendente dinanzi l'adito Tribunale Civile di Teramo;
- All'udienza del 10.12.2015, il Giudice assegnatario della pratica ha accordato alle parti in causa un rinvio al fine di valutare la possibilità di una definizione della vertenza in atto;
- La causa è stata rinviata d'ufficio al 20.11.2017;
- Con deliberazione n. del la Giunta regionale ha approvato, per le motivazioni ivi indicate, la presente ipotesi di bonario componimento stante la volontà dichiarata dalle Parti di definire in via transattiva la controversia di cui sopra.

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue.

Art. 1 Premesse

Le suesposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente transazione.



Art. 2 Accordo transattivo

Le Parti, in via transattiva, e quindi senza che ciò possa essere inteso come acquiescenza o riconoscimento dell'una per le pretese dell'altra, rinunciano l'una nei confronti dell'altra alle contestazioni e pretese da ciascuna formulate, come indicato in Premessa, ed alle correlative domande proposte nel Giudizio Civile, nonché a qualsiasi altra pretesa, anche se a oggi non espressa, per qualsivoglia titolo, causa o ragione, comunque relativa ai rapporti tra loro intercorsi e, ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, reciprocamente dichiarano quanto segue.

Art. 3 Importo della transazione

La Regione, a tacitazione di ogni avversa pretesa presente e futura, si obbliga a versare a saldo e stralcio della somma dovuta quale contributo ordinario per le annualità 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e quale contributo per i costi di gestione per le annualità 2016 e 2017, nonché degli interessi di mora e dei relativi oneri legali di cui al decreto ingiuntivo n. 1585/2013 RG 3638/2013 emanato dal Tribunale Civile di Teramo, depositato in data 9.8.2013, la somma di € 168.000,00, comprensiva degli interessi dovuti alla data della sottoscrizione del presente atto, che sarà versata in un'unica soluzione entro giorni 60 giorni dalla stipula del presente atto, mediante bonifico bancario da operare sul seguente c/c: _____ intestato a _____

Art. 4 Rinuncia a rivalse e rimborsi spese

Il Giudizio pendente presso il Tribunale Civile di Teramo (R.G. 5125/2013), sarà abbandonato con rinuncia agli atti e alle domande da entrambe le Parti, facendo ricorso alla procedura prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 309 e 181 c.p.c., fino dalla prossima udienza di trattazione fissata per il 20.11.2017.

Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese, e perciò farà avere all'altra la rinuncia dei propri difensori ad avvalersi della solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 5 Definitiva risoluzione delle divergenze

Le Parti dichiarano che, con l'esecuzione di quanto previsto nelle clausole che precedono, sono risolte le divergenze e sono soddisfatti ogni altro loro diritto, pretesa o pendenza comunque relativi ai rapporti intercorsi e, pertanto, si danno reciprocamente atto di non avere altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, rimossa e rinunciata ogni eccezione e riserva in proposito, avendo il presente accordo anche natura di transazione generale, ai sensi dell'art. 1975 cod. civ.

Art. 6 Risoluzione

La presente transazione non costituisce novazione e si riterrà automaticamente risolta per il caso di mancato rispetto delle modalità e termini di pagamento di cui al punto n. 3).



In tal senso, qualora la Regione non provveda al pagamento pattuito o vi provveda in misura parziale, la Società si riterrà libera di agire per l'intero proprio credito.

Art. 7 Registrazione

La Transazione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso; ove ciò si verificasse, il costo della registrazione sarà a carico integrale della Società.

Letto, approvato e sottoscritto a, il

Per la Regione Abruzzo

Per il Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l.

Letto, approvato e sottoscritto a, il

Sottoscrivono il presente verbale anche i Procuratori delle parti per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Avv.....

Avv.....

